

CITTA' DI
VENEZIA



Corpo di Polizia Locale

Servizio Gabinetto del Comandante e Affari Generali

Venezia, data del protocollo
ORDINANZA n° (vedi timbro a margine)

Oggetto: Misure a tutela della viabilità in occasione delle partite casalinghe della società sportiva Venezia Football Club - Ordinanza Dirigenziale.

IL COMANDANTE GENERALE

Premesso che in occasione della partita di calcio del Campionato Nazionale di Serie A Venezia-Milan, i tifosi della squadra ospite hanno acceso numerosi fumogeni a bordo dei vaporetto che li stavano accompagnando allo stadio "P. L. Penzo";

Considerato che il ripetersi di tale comportamento può rappresentare un concreto pericolo per la sicurezza della navigazione e delle persone;

Vista la comunicazione della Questura di Venezia sulla necessità di attuare un servizio di prefiltraggio dei tifosi prima dell'imbarco al fine di individuare eventuali artifici pirotecnici in loro possesso, in occasione degli incontri casalinghi del Venezia Football Club;

Preso atto che la Legge 401/1989 vieta l'uso di razzi, fumogeni e artifici pirotecnici nei luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto delle persone che assistono o partecipano a manifestazioni sportive;

Ritenuto che l'attività di controllo può essere attuata in sicurezza dagli operatori di polizia nel tratto di via Galileo Ferraris compreso tra il Pala Expo e l'accesso all'area di parcheggio;

Ravvisata la necessità di dettagliare i divieti e le limitazioni al transito nell'area interessata;

Visti:

- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- il provvedimento del Sindaco nr. 577951 del 23 dicembre 2020;
- gli artt. 5,6,7 e 9 del Decreto Legislativo n°285 del 30 aprile 1992 "Nuovo Codice della Strada";
- il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada";

ORDINA

A partire da domenica 06 febbraio 2022 e fino al termine della stagione sportiva 2021/2022 del Campionato Nazionale di serie A e di ogni altra competizione disputata in occasione degli incontri casalinghi del Venezia Football Club dalle ore 08:00 alle ore 24:00:

1. l'accesso in via Galileo Ferraris per i veicoli provenienti da via Pacinotti è riservato esclusivamente ai tifosi ospiti che devono imbarcarsi per raggiungere lo stadio "P.L. Penzo" e ai veicoli autorizzati;
2. l'accesso in via Galileo Ferraris è interdetto per i veicoli provenienti da via delle Industrie;
3. Lungo tutta via Galileo Ferraris è istituito il divieto di sosta con rimozione.

La presente ordinanza non si applica ai veicoli in servizio di emergenza, ai veicoli di Polizia Stradale, ai veicoli adibiti alla pulizia delle strade e dei servizi essenziali.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

La presente Ordinanza sarà esposta all'Albo Pretorio del Comune di Venezia per 15 gg. e sul sito internet del Comune di Venezia.

I trasgressori del presente provvedimento, sono passibili delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia (D.Lgs. n. 285/92, Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione).

Gli organi di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, sono incaricati di assicurare il rispetto delle norme previste dalla presente Ordinanza ed autorizzati ad adottare ogni altro provvedimento a tutela della sicurezza della circolazione.

A norma dell'art. 3 comma 4° della L. 241/1990, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della L. 1034/1971 al T.A.R. del Veneto, entro 60 gg. dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 gg. dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente Ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 gg. dalla posa della segnaletica, ai sensi dell'art. 37 comma 3° del Nuovo Codice della Strada.

Il Comandante Generale
Gr. Uff. Dott. Marco AGOSTINI
(*)atto firmato digitalmente

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.”-